

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****476 / 2024 del 14/11/2024**

**Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - PRESA D'ATTO**

---

**OGGETTO:** ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - PRESA D'ATTO

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

### **RICHIAMATE:**

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

**ATTESO** che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 allegato 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda". La modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenda (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

**VISTA** la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

**RICHIAMATA** la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014, specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di

strutture ospedaliere, nonché che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

**VISTA** la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

**RICHIAMATA** la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

**DATO ATTO** che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

**VISTO** che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

**RAVVISATA** la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST Valtellina e Alto Lario, nota prot. n. 29037 del 18.10.2024;

**DATO ATTO** che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo

dipendente ai Presidi Aziendali dell'ASST Valtellina (nel caso del PPI di Livigno, con le precisazioni di cui all'art. 4 del testo convenzionale) o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica. Si applica inoltre, in tutti i casi in cui sia necessario un trasporto secondario urgente differibile dai soli Punti di Primo Intervento (PPI) di Livigno e Morbegno e si verifichi la contestuale indisponibilità dei mezzi ordinariamente impiegati dall'ASST Valtellina a favore di predetti pazienti;

**PRECISATO** che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Valtellina si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Valtellina, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria dei Presidi di destinazione di ASST Valtellina o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST Valtellina stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- l'ASST predispose un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

**DATO ATTO** l'accordo ha durata triennale con decorrenza dal 01.07.2024 al 31.12.2027, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

**EVIDENZIATO** che l'ASST riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023). In considerazione della specificità del territorio montano che caratterizza il PPI di Livigno e delle criticità a

cui è esposta la viabilità di tale tipo di territorio, in relazione ai trasporti con partenza da tale PPI le parti riconoscono che:

- AREU prende in carico:
  - I trasporti effettuato senza trasbordo dal PPI di Livigno sino al PO di destinazione finale;
  - I trasporti effettuati con trasbordo dal PPI di Livigno fino al punto intermedio di scambio (di norma Arnoga, Isolaccia o Bormio);
- ASST Valtellina dal punto intermedio di scambio sino al PO di destinazione finale;

**DATO ATTO**, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo di convenzione, autorizzandone altresì la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e l'ASST Valtellina e Alto Lario, con sede legale in Sondrio(SO), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza ai Presidi Aziendali dell'ASST Valtellina (nel caso del PPI di Livigno, con le precisazioni di cui all'art. 4 del testo convenzionale) o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data del 01.07.2024 sino al 31.12.2027, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi Aziendali dell'ASST Valtellina (nel caso del PPI di Livigno, con le precisazioni di cui all'art. 4 del testo convenzionale) o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica. Si applica inoltre, in tutti i casi in cui sia necessario un trasporto secondario urgente differibile dai soli Punti di Primo Intervento (PPI) di Livigno e Morbegno e si verifiche la contestuale indisponibilità dei mezzi ordinariamente impiegati dall'ASST Valtellina a favore di predetti pazienti;
4. di dare atto che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
  - l'ASST Valtellina si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Valtellina, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria dei Presidi di destinazione di ASST Valtellina o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
  - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST Valtellina stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
  - l'ASST predispose un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PresST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
  - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2024 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 l'ASST riconoscerà ad AREU:
- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
  - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
  - in considerazione della specificità del territorio montano che caratterizza il PPI di Livigno e delle criticità a cui è esposta la viabilità di tale tipo di territorio, in relazione ai trasporti con partenza da tale PPI le parti riconoscono che:
  - AREU prende in carico:

- I trasporti effettuato senza trasbordo dal PPI di Livigno sino al PO di destinazione finale;
  - I trasporti effettuati con trasbordo dal PPI di Livigno fino al punto intermedio di scambio (di norma Arnoga, Isolaccia o Bormio);
  - ASST Valtellina dal punto intermedio di scambio sino al PO di destinazione finale;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
  8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
  9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Sondrio di AREU;
  10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
  11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo



		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
	<b>CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO</b>	
	<b>DIPENDENTI</b>	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17/06/2014 da ASST della Valtellina e dell'Alto Lario.
	TRA	
	<b>Agenzia Regionale Emergenza Urgenza</b> (di seguito per brevità AREU),	
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo,	
	legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore	
	Generale;	
	E	
	<b>Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario</b> (di	
	seguito per brevità ASST VAL), con sede legale in Sondrio, via Stelvio	
	n. 25, C.F./P. IVA 00988090148, nella persona del suo legale	
	rappresentante pro tempore, Avv. Monica Anna Fumagalli, nella sua	
	qualità di Direttore Generale;	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'ASST VAL, con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende Ospedaliere, oggi ASST, prevedendo l'attribuzione alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario dei presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo e Chiavenna nonché il Presidio Ospedaliero Territoriale di</li> </ul>	
		Pagina 1 di 16

Morbegno;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che, in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a tal fine l'ASST VAL dichiara di avere in essere una convenzione all'uopo predisposta e attiva.

- la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei Presidi Ospedalieri Territoriali e delle Degenze di comunità",

nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) e delle Degenze di comunità;

- la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica, inoltre, che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza extraospedaliero.

- la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti

- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture

ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.

- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica in tutti i **casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente** ai Presidi aziendali dell'ASST VAL (nel caso del PPI di Livigno, con le precisazioni di cui all'art. 4) o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica.

Si applica inoltre in tutti i casi in cui sia necessario un **trasporto secondario urgente differibile** dai soli Punti di Primo Intervento (PPI) di Livigno e Morbegno e si verifichi la contestuale indisponibilità dei mezzi ordinariamente impiegati dell'ASST VAL a favore di predetti pazienti.

#### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST VAL, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un **mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati**, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'ASST VAL si impegna ad attivare una propria **équipe sanitaria** per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle **dotazioni sanitarie non presenti** sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST VAL, che ha in carico il paziente, mantiene la **responsabilità della gestione clinica** dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria dei Presidi di destinazione di ASST Valtellina o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica.

È facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST VAL decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST VAL stessa al momento della richiesta di trasferimento. **Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento**, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST VAL può richiedere alla SOREU l'invio di un **mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo)**, che viene messo a disposizione compatibilmente

con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allega la tabella riepilogativa.

L'ASST VAL predispone un **allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza**, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST VAL mette a disposizione, quali referenti amministrativi la Dott.ssa Samantha Lisa Tempra e il Dott. Federico Sosio di cui ai rispettivi recapiti telefonici 0342/521054 e 0342/521954 e, quale referente sanitario, il Dott. Raniero Spaterna di cui ai recapiti telefonici 0342/521101 e 392/5342474.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con **MSB** l'ASST VAL riconosce ad AREU un costo pari a **€ 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo**, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un **MSA2**, l'ASST VAL riconosce ad AREU un costo pari a **€ 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo**, così come rendicontato dalla SOREU.

In considerazione della specificità del territorio montano che caratterizza il PPI di Livigno e delle criticità a cui è esposta la viabilità di tale tipo di territorio, in relazione ai trasporti con partenza da tale PPI le parti riconoscono che:

- AREU prende in carico:
  - i trasporti effettuati senza trasbordo dal PPI di Livigno sino al PO di destinazione finale;
  - i trasporti effettuati con trasbordo dal PPI di Livigno fino al punto intermedio di scambio (di norma Arnoga, Isolaccia o Bormio);
- ASST Valtellina dal punto intermedio di scambio sino al PO di destinazione finale.

L'ASST VAL riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.

L'ASST VAL si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti **entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura** emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale E610NB e la pec relativa alla fattura elettronica [ragioneria@pec.asst-val.it](mailto:ragioneria@pec.asst-val.it).

I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali

di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno **durata triennale**, con decorrenza dal 01/07/2024 sino al 31/12/2027.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST VAL protocollo@pec.asst-val.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In **caso di mancato pagamento delle fatture** emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare



l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST VAL.

In particolare, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 ss.mm.ii. con assolvimento e oneri a carico di ASST VAL.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini

di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.

Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di

titolarità dell'ASST VAL. Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, l'ASST VAL nomina AREU **responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR**, mediante specifico atto di nomina.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

**AREU** rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

**ASST della Valtellina e dell'Alto Lario** rappresentata dal Direttore Generale p.t. , Avv. Monica Anna Fumagalli

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

**AREU** rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

**ASST della Valtellina e dell'Alto Lario** rappresentata dal Direttore Generale p.t. , Avv. Monica Anna Fumagalli

<b>Criteria di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari</b>					
		<b>H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva</b>	<b>1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u></b>  <b>2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u></b>  <b>da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.</b>	<b>1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u></b>  <b>2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u></b>  <b>da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.</b>	<b>RSA/ POT</b>
<b>TSSP</b> <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		<b>Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB</b>			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE  da Reparto</i>	<b>Differibile ( TSSUd)</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118</b>
	<b>Tempo dipendente (TSSUtd)</b>	<b>1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU</b>  <b>2^ opzione <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i></b>	<b>1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU</b>  <b>2^ opzione: <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i></b>	<b>1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV)</b>  <b>2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118</b>
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE  da Pronto Soccorso</i>	<b>Differibile (TSSUd)</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>/</b>
	<b>Tempo dipendente (TSSUd)</b>	<b>1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU</b>  <b>2^ opzione <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i></b>	<b>1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU</b>  <b>2^ opzione: <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i></b>	<b>1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV)</b>  <b>2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>/</b>

## ALLEGATO TECNICO

### a cura dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

Attualmente nella provincia di Sondrio sono attivi due Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno) oggetto principale della suddetta convenzione. A questi si aggiungono i P.S. dei tre Presidi Ospedalieri di riferimento per l'Asst (Chiavenna, Sondalo e Sondrio). Tutte queste strutture, gestite dall'Asst della Valtellina e dell'Alto Lario, sono fortemente embricate con l'attività di Soccorso Territoriale di AREU: infatti tutte le strutture coincidono anche con postazioni MSA e pertanto vi è costante condivisione di personale e competenze tra le due Aziende.

#### 1. PPI di Livigno

Collocato a 55 Km dall'Ospedale di Sondalo ed a 98 km dall'Ospedale di Sondrio è ora attivo con orario h24 per 365 giorni anno e gestisce mediamente oltre 4.000 accessi all'anno. Presidiato da medico e da un infermiere dell'ASST offre in taluni periodi dell'anno anche prestazioni di natura specialistica orto-traumatologica essendo dotato di sala radiologica convenzionale e personale tecnico in convenzione. Coincide anche con postazioni MSA1 (H24) ed MSA2 (H12 diurno) AREU che supportano con il proprio personale infermieristico l'attività del PPI. Non ultimo garantiscono i trasporti protetti dal PPI ai presidi ospedalieri Asst per diagnostica e prosecuzione cure, non essendo presenti mezzi Aziendali dedicati a tale scopo. La struttura è dotata infine di elisuperficie diurna/notturna operativa H24.

#### 2. PPI di Morbegno

Collocato nel centro della città di Morbegno a 26 Km dall'ospedale di Sondrio e 56 dall'Ospedale di Lecco è attivo H24 per 365 giorni anno e, nel 2019, ha gestito oltre 10.000 accessi. Presidiato da un medico e da un infermiere dell'ASST (supportato dall'infermiere coordinatore quando presente) è fortemente embricato nell'ambito del Presidio Ospedaliero Territoriale di cui si avvale per alcuni servizi specialistici (ad esempio Servizio di Radiologia) ed a cui offre ausilio nel caso di urgenze interne. In orario diurno l'equipe sopracitata è supportata anche da una seconda figura infermieristica Asst dedicata ai trasporti intraziendali non urgenti tramite mezzo convenzionato C.R.I. attivo dalle 7:00 alle 14:30 e reperibile fino alle 21:00 nonché in orario diurno nei giorni prefestivi/festivi (7-21). Il PPI è anche sede di postazione MSA1 AREU H24 e, quando in attesa di chiamata, il personale infermieristico Areu è di ulteriore supporto nella gestione dei pazienti auto-presentati. In sintesi quindi è presente un pool misto AREU/ASST, in orario diurno, costituito da 1 medico h24 e tre infermieri che in orario notturno scendono a due unità (1 afferente ad ASST ed 1 afferente ad AREU), oltre ovviamente al Coordinatore Infermieristico della Struttura. L'elisuperficie di riferimento è cittadina, solo diurna ed oggettivamente poco competitiva. Per tale motivo i trasferimenti secondari urgenti vengono gestiti quasi totalmente con mezzi su gomma.

### **3. P.S. Chiavenna**

Pronto Soccorso di riferimento per l'area della Valchiavenna, è attivo h24 con presenza in Struttura anche di un Anestesista-Rianimatore in guardia attiva in orario diurno ed in reperibilità in orario notturno. Il PS è

anche sede di postazione MSA1 AREU H24 e, quando in attesa di chiamata, il personale infermieristico Areu è di ulteriore supporto nella gestione dei pazienti in carico al Pronto Soccorso. I trasferimenti vengono gestiti con mezzo Aziendale operativo tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00 (reperibile in orario notturno) o, in caso di pazienti affetti da patologie tempo-dipendenti, mediante elisoccorso che si avvale della elisuperficie diurna/notturna H24 del Centro di Protezione Civile di Mese.

#### **4. D.E.A. Sondalo**

D.E.A. di riferimento per l'area dell'Alta Valtellina, è attivo h24 con presenza in Struttura di un Servizio di Anestesista-Rianimazione e T.I. Il D.E.A. è anche sede di postazione MSA1 AREU H24 e, quando in attesa di chiamata, il personale infermieristico Areu è di supporto nella gestione dei pazienti in carico al Pronto Soccorso. I trasferimenti vengono effettuati mediante mezzo Aziendale attivo tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00 mentre invece è reperibile in orario notturno. La struttura è dotata infine di elisuperficie diurna/notturna operativa H24.

#### **5. D.E.A. Sondrio**

Il Presidio Ospedaliero di Sondrio è attualmente l'Hub di riferimento per le Alte Specialità nella provincia di Sondrio. Il DEA è anche sede di postazione MSA2 AREU H24 e, quando in attesa di chiamata, il personale infermieristico Areu è di ulteriore supporto nella gestione dei pazienti in carico al Pronto Soccorso. In regime ordinario per i trasferimenti è previsto un mezzo convenzionato con Soccorso Cooperativa Sociale Onlus in guardia attiva feriale dalle 7:00 alle 19:00

ed in reperibilità nei restanti orari e nei restanti giorni. La struttura è  
dotata di elisuperficie in elevazione diurna/notturna operativa H24."

**Il Direttore Generale  
dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario**